Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 335**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 28 dicembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1985.

Istituzione presso l'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Milano dell'indirizzo specializzato per l'elettrotecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto interministeriale 7 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1956, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Milano;

Ritenuta l'opportunità di istituire un nuovo indirizzo specializzato presso l'Istituto tecnico industriale medesimo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito presso lo Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Milano lo indirizzo specializzato per la elettrotecnica.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alla istituzione di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in lire 173.000.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 115, art. 1, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 132. — VILLA

TABELLA A

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Galilei » per l'industria ottica, l'elettrotecnica e la meccanica di precisione di Milano

Numero dei corsi 5 { 2 per l'elettrotecnica; 1 per l'industria ottica; 2 per la meccanica di precisione }

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
1 Preside con insegnamento	1	—	Il preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche
2. Lingua e lettere italiane Storia ed educazione civica	5	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso
3. Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	5	—	Ciascuno nella III, IV e V classe di un corso
4. Matematica	2	—	Ciascuno nella I e II classe di due corsi
5 Matematica	1	—	Nella III e IV classe dei due corsi per l'elettrotecnica
6. Matematica	1	—	Nella III e IV classe dei due corsi per la meccanica di precisione e del corso per l'industria ottica
7. Matematica	—	1	—
8. Scienze naturali - Geografia	1	—	Nelle I e II classi di tre corsi
9 Scienze naturali - Geografia	—	1	—
10. Fisica applicata	—	1	—
11. Fisica e laboratorio	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso e alternativamente nella I o II classe di un altro corso
12 Fisica e laboratorio	—	1	—
13 Lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi
14. Lingua straniera	—	1	—

Segue TABELLA A

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
15. Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
16. Chimica e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi per la meccanica di precisione
17. Chimica e laboratorio Chimica	1	—	Nelle classi di un corso per la elettrotecnica e del corso per l'industria ottica
18. Chimica e laboratorio Chimica	—	1	—
19. Disegno	3	—	Ciascuno nelle classi di un corso e alternativamente nella I o nella II classe di un altro corso
20. Disegno	—	1	—
21. Disegno tecnico	1	—	Nella III, IV e V classe del corso per l'industria ottica
22. Meccanica e macchine a fluido	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica e di un corso per la meccanica di precisione
23. Meccanica e tecnologia	—	1	—
24. Elettrotecnica generale	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica
25. Elettrotecnica	1	—	Nelle classi dei due corsi per la meccanica di precisione e del corso per l'ottica
26. Misure elettriche e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica
27. Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	2	—	Ciascuno: impianti elettrici e disegno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica e costruzioni elettromeccaniche etc. nella III classe del corso stessó.

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
28. Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	—	Nella IV e V classe di due corsi
29. Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso
30. Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la meccanica di precisione
31. Ottica	1	—	Nelle classi III, IV e V del corso per l'industria ottica
32. Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio	—	1	—
33. Elementi di diritto ed economia	—	1	—
34. Religione	—	2	—

II — *Personale insegnante tecnico-pratico*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1 Insegnante tecnico-pratico nel reparto falegnameria	—	1	—
2 Insegnante tecnico-pratico nel reparto aggiustaggio	1	—	—
3 Insegnante tecnico-pratico nel reparto macchine utensili	1	—	—
4 Insegnante tecnico-pratico per la lavorazione di metalli al banco	—	1	—
5 Insegnante tecnico-pratico nel laboratorio di fotografia	—	1	—
6. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori nel laboratorio di fisica	2	—	—
7 Insegnanti tecnico-pratici coadiutori nel laboratorio di chimica	1	1	—
8. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori nel laboratorio di misure elettriche	1	1	—
9. Insegnante tecnico-pratico coadiutore nel laboratorio di strumenti ottici e tecnologia del vetro	—	1	—

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
10 Insegnanti tecnico-pratici coadiutori nel laboratorio di tecnologia della meccanica fine e di precisione	1	1	—
11 Insegnante tecnico-pratico per la fucina	—	1	—
12 Insegnante tecnico-pratico per la saldatura	—	1	—
13 Insegnante tecnico-pratico nell'officina ottica	1	—	—
14 Insegnante tecnico-pratico nell'officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	—	—
15 Insegnante tecnico-pratico nell'officina meccanica di precisione	1	—	—
16 Insegnanti tecnico-pratici .	—	3	—

III — *Personale amministrativo*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1 Segretario ragioniere economo	1	—	—
2 Applicati . . .	7	—	—

IV — *Personale ausiliario*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1 Bidelli	12	—	—

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1963, n. 1847.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

25) Fisiopatologia ostetrica e ginecologica;
26) Medicina sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1848.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Vittorio Alfieri » di via Salaria n. 159, Roma.

N. 1848. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Vittorio Alfieri » di via Salaria n. 159, Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1849.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Ing. Giorgio Borrelli », con sede in Resina (Napoli).

N. 1849. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Ing. Giorgio Borrelli », con sede in Resina (Napoli), avente lo scopo di provvedere alla costruzione in Resina di una Scuola di perfezionamento professionale per artigiani, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 1850.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Fondazione Luigi Einaudi », con sede in Roma.

N. 1850. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Luigi Einaudi » viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 1851.

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione dal prof. Emilio F. Grosso.

N. 1851. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli azionari per un valore calcolabile in L. 90.000.000 (novantamilioni) disposta in suo favore dal prof. Emilio F Grosso.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1852.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Auxilium Cristianorum, in località Galta del comune di Vigonovo (Venezia).

N. 1852. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 7 ottobre 1962, integrato con dichiarazione del 18 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia della B. M. V. Auxilium Cristianorum, in località Galta del comune di Vigonovo (Venezia), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1963, n. 1853.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento.

N. 1853. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento composto di un salone, un ufficio e servizi, situato al primo piano del fabbricato che sorge in Legnago, all'angolo di via Roma con via Nuova del piano regolatore, di proprietà dei signori Rettondini Primo e Sergio, al prezzo di lire 6.700.000 (lire 67.000 il mq.), da destinarsi a sede della dipendente Sezione di detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 1854.

Fusione dell'« Ospedale per il ricovero dei poveri infermi » con il « Ricovero San Giovanni Evangelista » sotto la denominazione di « Ospedale Ricovero San Giovanni Evangelista », con sede in Villanova d'Asti.

N. 1854. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Ospedale per il ricovero dei poveri infermi », con sede in Villanova d'Asti, viene decentrato dall'Ente comunale assistenza e fuso con il « Ricovero San Giovanni Evangelista », sotto la denominazione di « Ospedale Ricovero San Giovanni Evangelista », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1963.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di due francobolli celebrativi dei Giochi del Mediterraneo 1963.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (Titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1450, con il quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi dei Giochi del Medeterraneo 1963;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 15 e L. 70.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Formato carta: mm. 25 × 31; formato stampa: mm. 22 × 28; la perforazione è costituita da n. 14 dentelli ogni due centimetri; colori: da L. 15 - blu e bruno rossastro, da L. 70 - verde e bruno rosso.

La vignetta del valore da L. 15 poggia sul lato corto del formato. Rappresenta il golfo di Napoli idealmente identificato con una piscina natatoria, le cui corsie di gara, convergenti al Vesuvio, simboleggiano il raduno degli atleti mediterranei. Alla base, in negativo, dentro una formella, la scritta « POSTE ITALIANE »; sopra a questa la leggenda « GIOCHI DEL MEDITERRANEO »; in alto, alla sommità del francobollo, a sinistra il valore e a destra « NAPOLI 1963 ».

La vignetta del valore da L. 70 poggia anch'essa sul lato corto del formato. Rappresenta un vaso grecolatino che si trova nel Museo nazionale di Napoli. Alla base, in negativo dentro una formella, la scritta « POSTE ITALIANE »; lungo il lato di sinistra il valore e le parole « GIOCHI DEL », lungo il lato di destra la parola « MEDITERRANEO » e « NAPOLI 1963 ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1963
Registro n. 43 Ufficio riscontro poste e telecom., foglio n. 230

(11310)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1963.

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini della imposta complementare progressiva per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare alla imposta complementare progressiva per l'anno 1964, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per 2,50 gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per 3,50.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1963
Registro n. 39 Finanze, foglio n. 253. — BAIOCCHI

(11432)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro nel mondo »;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazione nell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1962, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 371, con il quale, in sostituzione del prof. Bruno Malajoli, è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, il prof. Amedeo Maiuri;

Considerato che, in seguito al decesso del prof. Amedeo Maiuri, si è resa necessaria la sua sostituzione;

Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione, fatta con lettera n. 13648 in data 8 novembre 1963, per la sostituzione del prof. Amedeo Maiuri con il prof. Gino Doria;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 1963, il prof. Gino Doria è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del prof. Amedeo Maiuri, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1963

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 245

(10848)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Castelnuovo Veronese sul lago di Garda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 ottobre 1962 ha deliberato di ampliare il vincolo già imposto, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sulla zona del comune di Castelnuovo Veronese sul lago di Garda;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castelnuovo Veronese;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire, per le zone coltivate a prato ed arborate in massima parte con piante d'alto fusto ed i canneti sorgenti dall'acqua nelle piccole insenature, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista, accessibile al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castelnuovo Veronese, delimitata: a nord con l'argine nord del torrente Dugale; a est a 500 metri dal ciglio est della Strada statale Gardesana; a sud con il confine del comune di Peschiera; a ovest con la riva del lago di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Castelnuovo Veronese provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 novembre 1963

p. *Il Ministro*: Badaloni

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale della seduta del 19 *ottobre* 1962

Alle ore 10 del giorno 19 ottobre 1962, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

Convocati con lettera raccomandata a firma del vice presidente prof. Pietro Gazzola, sono presenti:

il Co. ing. Giambattista Rizzardi, presidente;

il prof. Pietro Gazzola, soprintendente ai monumenti di Verona, vice presidente;

l'ing. Franco Poggi, rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori di Verona;

l'arch. Antonio Pasqualini, rappresentante dell'Associazione professionisti ed artisti di Verona;

l'ing. Ferragin del Compartimento dell'A.N.A.S. di Venezia;

l'ing. Bruno Dusi, rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale forestale di Verona;

Gaiardoni, Assessore comunale di Castelnuovo Veronese;

l'ing. Fattorelli, in rappresentanza del comune di Lazise;

il dott. Schiena, segretario comunale di Bardolino;

il sindaco del comune di Garda;

il sindaco del comune di Torri del Benaco;

il dott. Giuseppe Andrioli, sindaco del comune di Malcesine.

Assenti giustificati:

il sindaco del comune di Peschiera;

il comm. Silvio Conforti, rappresentante dell'Associazione degli industriali di Verona;

il prof. Livio Antonioli, presidente dell'Ente provinciale del turismo di Verona.

Assenti ingiustificati:

il sindaco del comune di Erenzone.

Funge da segretario il dott. Lionello Nigra, funzionario della Soprintendenza ai monumenti di Verona.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti apre la seduta e passa all'esame degli orgomenti posti all'ordine del giorno che sono:

Comprensorio del Garda, comprendente i comuni di Peschiera, Castelnuovo, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine - Estensione del vincolo panoramico.

Prende la parola il prof. Pietro Gazzola, il quale illustra i motivi della riunione e le ragioni che giustificano l'ampliamento del vincolo quale elemento coordinatore per la tutela delle bellezze del lago di Garda.

Fa presente che l'Amministrazione delle belle arti desidera aiutare gli sviluppi edilizi e consimili della zona lacustre, ma in armonia e di pari passo con la cultura e la bellezza. Con il vincolo non si intende ostacolare lo sviluppo dell'edilizia ma questo deve essere regolamentato congiuntamente alle altre esigenze. Prima fra tutte l'esigenza di salvaguardia della bellezza in armonia con gli sviluppi della zona per la quale vi è la necessità assoluta che le Amministrazioni comunali mettano in atto i piani regolatori servendosi dei consigli della Soprintendenza ai monumenti.

Il prof. Andreoli fa presente che quasi tutti i Comuni del lago hanno approvato in sede di Consiglio comunale i propri piani regolatori che però non sono stati inviati alle superiori autorità per la definitiva approvazione, ma soggiunge anche che detti piani ormai si rivelano superati dalle nuove esigenze edilizie.

Il prof. Gazzola rappresenta la necessità, sia pure limitatamente al piano regolatore, che i Comuni rivieraschi si consorzino.

L'arch. Pasqualini fa presente che i vincoli non servono, dato lo sviluppo delle zone interessate e cita vari casi di grave intemperanza edilizia.

Ciò è vero dice il prof. Gazzola, ma il vincolo è l'unico mezzo concesso dalla legge a salvaguardia delle bellezze naturali.

L'arch. Pasqualini insiste per la redazione dei piani paesistici e non per i piani regolatori e cita il caso del comune di Garda dove non si sono risolti dettagliatamente i singoli problemi.

Il prof. Gazzola sarebbe per un piano regolatore generale redatto da tecnici nominati da un Consorzio dei Comuni interessati.

Il sindaco del comune di Garda fa presente che il piano regolatore passa anche dalla Soprintendenza ai monumenti e da altre autorità che possono esprimere il loro parere.

Il sindaco del comune di Malcesine dice che se fra le Amministrazioni comunali e la Soprintendenza ci fosse più comprensione si andrebbe molto meglio. Ci sono state delle rinuncie da parte dei Comuni e ugualmente ci dovrebbero essere anche da parte della Soprintendenza.

Il prof. Gazzola ribatte ed afferma che le richieste devono essere limitate per non deturpare le bellezze naturali della zona e si fissi su un documento legale il contenuto di tali necessarie concessioni.

Il sindaco di Malcesine fa presente che le limitazioni non devono essere poste per la sola sponda veronese ma anche per l'altra riviera e ciò per evitare un dirottamento turistico. Inoltre se in alcuni casi il rappresentante della Soprintendenza è utile che sia presente alle Commissioni comunali edilizie, in altri casi non lo è. Infine è bene che le decisioni sia affermative che negative rimangono immutate nel tempo.

Il prof. Gazzola, alle argomentazioni del sindaco di Malcesine risponde facendo presente che il rappresentante della Soprintendenza nelle Commissioni comunali edilizie è sempre utile perchè questi ha un controllo diretto della situazione. Precisa inoltre però che le autorizzazioni in genere devono essere date solo con lettera a firma del soprintendente.

Il sindaco del comune di Torri del Benaco, prega nelle risposte, di indicare concretamente i motivi per cui i progetti vengono respinti.

Il prof. Gazzola nell'assentire, precisa che nel rigetto dei progetti per modifiche, queste non possono essere suggerite per un riguardo al progettista.

A questo punto inizia la discussione su:

(Omissis).

CASTELNUOVO VERONESE: Si tratta di una fascia di terreno pianeggiante, coltivata a prato, ed arborata in massima parte con piante d'alto fusto che costituiscono belvedere nei confronti dello stesso lago di Garda.

I canneti sorgenti dell'acqua nelle piccole insenature, completano la preziosità di questa zona dal punto di vista paesistico.

Anche per questo Comune non esistendo un piano regolatore, si rende quanto mai necessario un maggior controllo della zona rivierasca, controllo che consiste nel dover ampliare l'attuale vincolo, emesso ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 8 marzo 1958. La Commissione, ritenuto che la zona è considerata come quadro naturale accessibile al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo di quelle bellezze, propone secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4° della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 9, comma 5° del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, l'estensione del vincolo a 500 metri dal ciglio a monte della strada statale Gardesana seguendo i confini riportati nella allegata planimetria, che fa parte integrante del presente verbale; e precisamente: *A*) a nord con l'argine nord del torrente Dugale; a est a 500 metri dal ciglio est della strada statale Gardesana; a sud con il confine del comune di Peschiera; a ovest con la riva del lago di Garda *B*).

I componenti la Commissione approvano la proposta.

Il presidente:
Co. ing. G. B. RIZZARDI.

Il vice presidente:
prof. P. GAZZOLA.

Il rappresentante dell'Associazione provinciale agricoltori:
ing. F. POGGI.

Il rappresentante dei professionisti ed artisti:
arch. A. PASQUALINI.

Il segretario:
dott. L. NIGRA.

Il soprintendente: GAZZOLA

(10821)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1963.

Istituzione in Adria di una sezione di Manifattura tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, reg. n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del servizio, di istituire in Adria una sezione di Manifattura tabacchi, *aggregata alla Manifattura tabacchi di Venezia*;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 12 novembre 1963;

Decreta:

E' istituita in Adria una sezione di Manifattura tabacchi, aggregata alla Manifattura tabacchi di Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1963
Registro n. 18 Monopoli, foglio n. 253. — MOCACELLI

(11327)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 dicembre 1963

Il Ministro: MEDICI

(11190)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 dicembre 1963

Il Ministro: MEDICI

(11188)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1963.

Disposizioni integrative al decreto ministeriale 15 marzo 1963, relativo alle nuove modalità di applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956 sulla perequazione tributaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti la legge 28 marzo 1913, n. 272, che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ed il relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, recante provvedimenti sul riordinamento delle Borse valori;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori e agli agenti di cambio;

Visti il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, dettante disposizioni per la tutela delle negoziazioni dei titoli e valute, ed il relativo decreto ministeriale 27 dicembre 1932 per la sua applicazione;

Vista la legge 5 gennaio 1956, n. 1, recante norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che istituisce una ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e apporta modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1963, che stabilisce le nuove modalità di applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 sulla perequazione tributaria;

Ritenuta la necessità di estendere, con le opportune modifiche, alle Aziende ed Istituti di credito che utilizzano impianti meccanografici, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 marzo 1963:

Decreta:

Art. 1.

Le Aziende ed Istituti di credito che utilizzano o intendano utilizzare attrezzature meccanografiche od elettrocontabili del sistema a schede perforate oppure impianti elettronici a nastri magnetici per la registrazione delle operazioni di Borsa poste in essere giornalmente, possono utilizzare foglietti il cui modello abbia ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del competente Ministero delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 o all'art. 20, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

I foglietti medesimi a madre, figlia e contromatrice oppure contromatrice, matrice, compra e vendita per contratti di Borsa conclusi ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, possono essere predisposti, a seconda delle diverse esigenze meccanografiche:

a) sotto forma di moduli singoli, numerati progressivamente e riuniti in pacchi di 100 esemplari ciascuno;

b) a striscia continua, numerati progressivamente e riuniti in pacchi di 1000 esemplari ciascuno.

Art. 2.

I foglietti di cui al precedente art. 1, prima del loro uso, dovranno essere sottoposti al visto dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori, territorialmente competente. Tale visto potrà essere apposto meccanicamente mediante matrice ricavata dal timbro riproducente la firma dell'ispettore del Tesoro o il segno ufficiale di identificazione dello ispettore stesso.

La composizione della matrice e l'apposizione del visto dovranno essere eseguite alla presenza dell'ispettore.

Le Direzioni centrali delle aziende ed istituti di credito sono tenute a segnalare preventivamente al competente ispettore del Tesoro i Centri meccanografici e le filiali incaricati della ricezione e distribuzione dei foglietti stampati, nonchè l'ubicazione delle tipografie che provvedono alla stampa dei foglietti, qualora a detta stampa non provvedano direttamente gli stessi Centri meccanografici.

Art. 3.

I Centri meccanografici e le filiali incaricati della ricezione e distribuzione dei foglietti stampati, ai sensi del precedente art. 2, devono tenere un apposito registro di carico e scarico e annotarvi:

a) nella parte del carico, i quantitativi dei foglietti stampati in arrivo dai Centri meccanografici o dalle tipografie che provvedono alla stampa dei foglietti stessi;

b) nella parte dello scarico, i quantitativi dei foglietti distribuiti dai Centri meccanografici o dalle predette filiali agli stessi Centri o alle altre filiali dello Istituto o dell'Azienda.

Tale registro, prima di essere posto in uso, dovrà essere munito, nell'ultima pagina numerata, del visto dell'ispettore del Tesoro competente a norma del precedente art. 2, il quale dovrà apporre la data e il visto anche in corrispondenza di ogni annotazione di carico.

L'ispettore del Tesoro dovrà, a sua volta, prendere nota in apposito registro dei quantitativi di foglietti presi in carico dai Centri meccanografici o dalle filiali incaricati.

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese i Centri meccanografici e le filiali incaricati della ricezione e distribuzione dei foglietti stampati dovranno comunicare all'ispettore del Tesoro competente i quantitativi dei foglietti distribuiti nel mese precedente a ciascun Centro o filiale.

I Centri meccanografici e le filiali delle Aziende ed Istituti di credito che utilizzano i foglietti per le operazioni a termine e di riporto dovranno conservare per cinque anni anche i foglietti eventualmente annullati in sede di compilazione; ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Art. 4.

La competenza per l'apposizione del visto, nei casi contemplati dal presente decreto, spetta all'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori più vicina al luogo ove ha sede il Centro meccanografico o la tipografia che provvede alla stampa dei foglietti.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(11175)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 novembre 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Carmen Bravo de Cardona, Vice console di Colombia a Milano.

In data 24 novembre 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Amparo Crespo, Console generale della Repubblica Dominicana a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria.

In data 24 novembre 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria del Socorro de Zubiria, Console di Colombia a Napoli.

In data 24 novembre 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Pietro Carlo Viglio, Console onorario di El Salvador a Milano.

In data 24 novembre 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Rosa Rivas de Palau, Console di Colombia a Firenze.

(10380)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1963, registro n. 53, foglio n. 51, il ricorso straordinario proposto in data 14 marzo 1961 dai signori Cirillo Mario ed altri, avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4106 del 30 novembre 1959, che approva il progetto di costruzione della strada di accesso al fabbricato « Radar » dell'aeroporto di Fiumicino ed il decreto del Prefetto di Roma n. 35480/Div. IV del 23 giugno 1960, che disponeva la occupazione d'urgenza dei terreni occorrenti per tali lavori, è dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere.

(10864)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1963, registro n. 53, foglio n. 263, il ricorso straordinario prodotto in data 5 gennaio 1962 dalle Società Alhambra, Casem e Tramarollo e dal rag. Giuseppe Confalonieri avverso la deliberazione in data 3 luglio 1961, n. 16507/2827, dell'Amministrazione provinciale di Milano, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 agosto 1961, è dichiarato inammissibile per mancanza nei ricorrenti di un interesse attuale, per la parte concernente le determinazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 di detta deliberazione, ed è respinto, perchè infondato, per la parte relativa al punto 1 della deliberazione stessa.

(10853)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1963, registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 320, il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal sergente automobilista Piroddi Giovanni, avverso il giudizio di non idoneità per l'anno 1959 all'avanzamento al grado superiore, e non idoneità alla nomina in servizio permanente per deficienti qualità militari, è stato respinto.

(10082)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1963, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 190, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 10 gennaio 1959 dal signor Sottili Raffaello, ex O.T. alle dipendenze dell'Amministrazione aeronautica, avverso i provvedimenti con i quali sono state respinte le istanze di riammissione in servizio e di liquidazione delle competenze di prigionia è stato dichiarato inammissibile rispetto al provvedimento del 23 luglio 1958, trattandosi di atto meramente confermativo, ed irricevibile rispetto agli altri atti impugnati, siccome intempestivo.

(10175)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Istituzioni di diritto e procedura penale » e di « Sociologia criminale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) Istituzioni di diritto e procedura penale;
2) Sociologia criminale.

Gli aspiranti ai trasferimenti alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11445)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo De Rito, nato a Drapia (Catanzaro) il 9 dicembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Firenze il 24 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(10324)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1963, registro n. 72 Pubblica istruzione, foglio n. 143, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Liguori Salvatore avverso il provvedimento ministeriale di esclusione dal concorso a posti di preside negli Istituti tecnici, indetto con i decreti ministeriali 20 aprile 1960 e 15 luglio 1960.

(10865)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1963, registro n. 36, foglio n. 176, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 31 ottobre 1961 dalla Società Friedenberg e C. di Venezia, avverso la determinazione 17 luglio 1961, n. 122/7122, del Ministro per le finanze, con la quale un prodotto, importato dall'estero, costituito di una miscela non omogenea di latte in polvere sgrassato e di farina di estrazione di semi oleosi di soia, i cui componenti sono separabili per setacciatura, venne classificato come « Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati: non zuccherati » e sottoposto a dazio giusta la voce 04.02-a della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105.

(10852)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale del 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 3 ottobre 1963, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari, o termali o comunque d'interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno:

Elenco « A »:

Provincia di Bologna: incluso il territorio del comune di Monzuno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11172)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale dei bambini di Milano ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 300.7.11.49-14/836, in data 19 novembre 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale dei bambini di Milano è stato autorizzato ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(10378)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale n. 3683/1587 in data 29 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 1963, registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 333, è stata determinata in via definitiva in L. 255.437 (lire duecentocinquantacinquemilaquattrocentotrentasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), della superficie di ettari 5.59.20 nei confronti della SOLVAY e C. Società in accomandita semplice, con sede principale a Bruxelles (Ixelles) e con sede secondaria a Rosignano Marittimo in Italia, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4053 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 124.426, (lire centoventiquattromilaquattrocentoventisei).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 375.000 (lire trecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 1° ottobre 1957.

(10626)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

416° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 29 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1963, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 252, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della signora Luciana Zizzini, residente in Roma, alla concessione di allumite e caolino denominata « Montioni », sita in territorio dei comuni di Follonica e Suvereto, provincie di Grosseto e Livorno, rilasciata con decreto ministeriale 26 giugno 1929.

Decreto ministeriale 12 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1963, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 56, con il quale la concessione perpetua di acqua termo-minerale denominata « Mezzavia », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, al sig. Scarabello Egidio, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 12 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1963, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 93, con il quale la concessione del giacimento di anidride carbonica sito in località « Acqua Rossa », sita in territorio del comune di Viterbo, di cui è titolare la Società Azionaria Miniere Anidride Carbonica - S.A.M.A.C., con sede in Roma, è rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dal 28 luglio 1962.

Decreto ministeriale 15 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1963, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 55, con il quale la concessione della miniera di pirite anche cuprifera denominata « Vigonzano», sita in territorio dei comuni di Farini d'Olmo e Ferriere, provincia di Piacenza, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, al sig. Giovanni Aina, residente in Farini d'Olmo, provincia di Piacenza.

Decreto ministeriale 18 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1963, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 57, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Sibilla - Acqua Santa di Roma », sita in territorio del comune di Roma, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, al dottor Giacomo Federici, con domicilio in Roma.

Decreto ministeriale 22 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1963, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 122, con il quale la quota di compartecipazione del sig. Gino Buja sulla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Molino », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è trasferita, a decorrere dalla data del decreto stesso, al signor Aldo Buja, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova. Pertanto la concessione è intestata al solo sig. Aldo Buja fu Ernesto.

Decreto ministeriale 23 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1963, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 98, con il quale al disposto dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 1955, è sostituito il seguente: « Alla Società per Azioni Terme di Sant'Andrea, con sede in Parma, è concessa la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente sita nella località denominata « Sant'Andrea Bagni », del comune di Medesano, provincia di Parma, per la durata di anni trenta dalla data odierna, il 7 febbraio 1955 ».

Decreto ministeriale 11 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 191, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « San Bernardo », sita in territorio del comune di Garessio, provincia di Cuneo, è intestata, a decorrere dal 25 aprile 1945, alla Società in accomandita semplice « Fonti San Bernardo di Carlo Dorna & C. » e a decorrere dal 7 dicembre 1949, è trasferita ed intestata alla Società per azioni Metzeger - S.P.A.M., con sede in Torino.

Decreto ministeriale 11 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 190, con il quale la concessione della

sorgenti di acqua minerale denominata « San Bernardo II », sita in territorio del comune di Garessio, provincia di Cuneo, è intestata, a decorrere dal 25 aprile 1945 alla Società in accomandita semplice « Fonti San Bernardo di Carlo Dorna & C. » e a decorrere dal 7 dicembre 1949, è trasferita ed intestata alla Società per azioni Metzeger S.P.A.M., con sede in Torino.

Decreto ministeriale 11 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963, registro n 15 Industria e commercio, foglio n. 192, con il quale alle signore Giulia Mignini in Mariotti e Annunziata Todini ved. Mignini, rappresentate dalla prima con domicilio eletto a Il Palazzetto, in frazione Ponte Pattoli del comune di Perugia, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « San Giuseppe Ponte Pattoli », nella località San Giuseppe Colburale del comune di Perugia, provincia di Perugia, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 12 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 189, con il quale la concessione di baritina denominata « Gardena », sita in territorio dei comuni di Schilpario, provincia di Bergamo e Cerveno, provincia di Brescia, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società a responsabilità limitata « La Mineraria Giovo-Gardena », con sede in Angolo, provincia di Brescia.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 27 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1963, registro n. 1 Industrie e commercio, foglio n. 5, con il quale alla ditta De Lucia Antonio, con sede in Caserta, è accordata la concessione per lo sfruttamento del giacimento di calcare situato in località « Cappuccini », frazione Puccianello del comune di Caserta, limitato a parte della particella 131 del foglio n. 19 di Caserta, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(11182)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notificazione per smarrimento di titoli nominativi di Debito pubblico
(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 4.

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avere interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5% (1935)	186936	Bo Nicola fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Pirronti Livia fu Giovanni ved. Bo, domiciliato a San Ferdinando di Puglia (Foggia)	400 —
Id.	186937	Bo Maria Rosaria fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Pirronti Livia fu Giovanni ved. Bo, domiciliata a San Ferdinando di Puglia (Foggia)	400 —
Id.	63577	Mogavero Stefana di Gaetano, moglie di Pellegrino Gaetano di Pietro, domiciliata a New York. Annotazione: vincolata come dote della titolare g.ta l'atto 2 luglio 1928 rogito Guidi Raone coadiutore del notaio Guidi Giuseppe di Roma	2.000 —
Id.	199519 (nuda proprietà)	Figuccio Pietro fu Stefano, domiciliato a Trapani. Annotazione: iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Pecorella Leonarda fu Liberale vedova di Figuccio Stefano, domiciliata a Trapani, g.ta atto 26 giugno 1942 per notaio Barresi di Trapani e domanda 21 settembre 1942 del medesimo	1.145 —
Id.	283927 (nuda proprietà)	Ricovero Famiglia Bianchi, con sede in Cumiana (Torino). Annotazione: proviene dall'iscrizione 143236 annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio da pagarsi senza fede di vita, spetta a Camusso Virginia, nata a Cumiana (Torino) il 25 gennaio 1878, domiciliata in Torino, giusta domanda dell'usufrutto stessa del 9 aprile 1962	14.000 —
Id.	146833 (nuda proprietà)	Casanova Mirna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bonfiglioli Teresa di Giuseppe vedova Casanova, domiciliata in Genova. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Bonfiglioli Teresa di Giuseppe ved. Casanova, domiciliata in Genova	500 —

Roma, addì 5 dicembre 1963

Il direttore generale reggente: GRECO

(10902)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 mod. 241 D.P. — Data: 17 novembre 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Frosinone — Intestazione: Baldassari Orlando, nato a Trevi nel Lazio il 29 settembre 1905 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 360 mod. 241 D.P. — Data: 11 novembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Oddone Eugenia, nata a Carpeneto (Alessandria) il 30 gennaio 1912 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 mod. 241 D.P. — Data: 5 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pisa — Intestazione: Conti Ildo, nato a Chiusdino il 30 agosto 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 142 mod. 241 D.P. — Data: 14 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Montecchia Vincenzo, nato a Gaeta l'11 settembre 1913 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 mod. 243 D.P. — Data: 29 luglio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Bari — Intestazione: Cavaliere Carmine, nato a Barletta il 29 luglio 1918 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 44.400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 dicembre 1963

(10903) *Il direttore generale reggente*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1963

1 Dollaro USA	622,402
1 Dollaro canadese	576,275
1 Franco svizzero	144,252
1 Corona danese	90,215
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	119,88
1 Fiorino olandese	173,04
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	127,02
1 Lira sterlina	1739,85
1 Marco germanico	156,677
1 Scellino austriaco	24,116
1 Escudo Port.	21,723

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 27 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,40	622,41	622,41	622,37	622,41	622,405	622,30	622,41	622,40
$ Can.	576,36	576,50	576,75	576,10	576 —	576,40	576,15	576 —	576,40	576,40
Fr. Sv.	144,25	144,25	144,27	144,255	144,2)	144,27	144,23	144,17	144,25	144,23
Kr. D.	90,20	90,18	90,22	90,20	90,20	90,19	90,185	90,02	90,19	90,20
Kr. N.	86,99	87 —	86,98	87 —	87 —	87 —	86,98	86,80	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,84	119,82	119 82	119,83	119,75	119,84	119,81	119,62	119,83	119,83
Fol.	172,93	172,91	172,94	172,9475	172,95	172,98	172,935	172,62	172,98	172,98
Fr. B.	12,48	12,496	12,4940	12,4975	12,49	12,49	12,49625	12,38	12,49	12,49
Franco francese	127,02	127,01	127,04	127,015	127,02	127,03	127 —	126,95	127,03	127,03
Lst.	1740,72	1740,60	1740,80	1740,65	1740,25	1740,50	1740,40	1740,95	1740,50	1740,50
Dm. occ.	156,64	156,57	156,60	156,58	156,55	156,66	156,565	156,55	156,65	156,62
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,115	24,1125	24,05	24,11	24,1075	24,07	24,11	24,11
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,73	21,70	21,72	21,71	21,72	21,73	21,72

Media dei titoli del 27 dicembre 1963

Rendita 5 % 1935	106,95
Redimibile 3,50 % 1934	90,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1965)	99,575
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	99,65
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	99,95
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	99,50
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	99,90
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	99,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	99,25

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1963

1 Dollaro USA	622,407
1 Dollaro canadese	576,125
1 Franco svizzero	144,525
1 Corona danese	90,192
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	119,82
1 Fiorino olandese	172,941
1 Franco belga	12,497
1 Franco francese	127,007
1 Lira sterlina	1740,257
1 Marco germanico	156,572
1 Scellino austriaco	24,11
1 Escudo Port.	21,72

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1963

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1963 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 novembre 1963			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1963		4.376		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive { competenza	1.777.358		1.404.984	
effettive { residui	110.005		369.699	
Totale		1.887.363		1.774.683
per movimento di capitali { competenza	19.393		81.689	
per movimento di capitali { residui	6.521		4.203	
Totale		25.914		85.892
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.656.979		1.527.324	
Conti correnti	7.019.210		7.052.254	
Incassi da regolare	768.475		748.820	
Altre gestioni	3.372.718		3.075.529	
Totale		12.817.382		12.403.927
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	168		421	
Pagamenti da regolare	133.183		229.648	
Altri crediti	6.005.884		6.372.490	
Titoli da realizzare	1.112		1.047	
Totale		6.140.347		6.603.606
Totale generale incassi e pagamenti		20.875.382		20.868.108
Fondo di cassa al 30 novembre 1963		—		7.274
Totale a pareggio		20.875.382		20.875.382

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1963 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		7.274	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	261		
Pagamenti da regolare	259.129		
Altri crediti	1.534.013		
Titoli da realizzare	179		
Totale crediti		1.793.582	
In complesso			1.800.856
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.974.438		
Conti correnti	827.898		
Incassi da regolare	102.769		
Altre gestioni	647.275		
Totale debiti			5.552.380
Situazione del Tesoro (passività)			3.751.524

Circolazione di Stato (metallica) al 30 novembre 1963 L. 109.452 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(11451)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1963

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1 000 000 000 000 —
Cassa	»	19 992 902 231 —
Portafoglio su piazze italiane	»	743 543 018 223 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	184 790 490 —
Anticipazioni	»	337 377 509 725 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	5.706 206 000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63 393 626 315 —
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	1 818 927.969 386 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	114.607.880 961 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	246 129 845 632 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	440 000 000 000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	271 990 316 472 —
Spese	»	48 093 791 800 —
	L.	5.109.947 857 236 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.728.599 445 284 —
	L.	9.838.547 302 520 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8 863 933 —
TOTALE GENERALE	L.	9.838.556.166.453 —

PASSIVO

Circolazione	L.		3.328 008 050 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		22 632 514.062 —
Depositi in conto corrente liberi	»		43 443 258.081 —
Conti correnti vincolati	»		1.307 837.033 213 —
Creditori diversi	»		324.965.457.741 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		26 461.608 143 —
Rendite del corrente esercizio	»		48 680.421 951 —
	L.		5 102 028 343.191 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	4.955.118.246 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.664.395.799 —	
			7 919 514 045 —
	L.		5 109 947.857.236 —
Depositanti	»		4 728 599 445 284 —
	L.		9 838 547 302 520 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		8 863 933 —
TOTALE GENERALE	L.		9 838 556 166 453 —

(11450)

Il Governatore CARLI

p Il Ragioniere Generale FALSINI

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 4 settembre 1963 dal sig. Bonaca Rodolfo, nato a Monte di Capodistria (Pola) il 22 dicembre 1926, residente a Trieste in via Pondares, 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bonazza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Bonaca Rodolfo è ridotto nella forma italiana di Bonazza.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Baruzza Anna, nata a Monte di Capodistria il 2 gennaio 1927, moglie;
2. Bonaca Valentino, nato a Capodistria il 9 agosto 1949, figlio;
3. Bonaca Rodolfo, nato a Capodistria il 10 marzo 1952, figlio;
4. Bonaca Nives, nata a Capodistria il 18 aprile 1954, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 2 agosto 1963 dal signor Cociancich Dario, nato ad Isola (Pola) il 5 aprile 1940, residente a Roma, villaggio Palocco, lotto 7° scala B, int. 13, Acilia, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cociani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cociancich Dario è ridotto nella forma italiana di Cociani.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 26 settembre 1963 dal sig. Jakomin Bruno, nato a Sant'Antonio di Villa Decani (Pola) il 6 ottobre 1911, residente a Trieste in via G. Cesca, 7, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Giacomini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Jakomin Bruno è ridotto nella forma italiana di Giacomini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Fikon Albina, nata a Sant'Antonio di Villa Decani il 14 novembre 1919, moglie;
2. Jakomin Marino, nato a Sant'Antonio di Villa Decani il 23 marzo 1947, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 4 settembre 1963 dal sig. Razem Guerrino, nato a Capodistria il 17 gennaio 1916, residente a Trieste in via Fonte Oppia n. 10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Raseni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Razem Guerrino è ridotto nella forma italiana di Raseni.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Perossa Giovanna, nata a Buie il 15 marzo 1922, moglie;
2. Razem Sergio, nato a Capodistria il 14 giugno 1944, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 4 settembre 1963 dalla signora Skrlic Maria in Poretti, nata ad Isola (Pola) il 15 giugno 1925, residente a Trieste in via Cereria n. 2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Serli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Skrlic Maria in Poretti è ridotto nella forma italiana di Serli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 novembre 1963

Il vice prefetto reggente: Pasino

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 24 settembre 1963 dal sig. Tomasich Silvestro, nato a Cittanova d'Istria il 16 aprile 1896, residente a Trieste in via S. Servolo n. 2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Tomasi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta

Il cognome originario sopra indicato del sig. Tomasich Silvestro è ridotto nella forma italiana di Tomasi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Varin Giovanna, nata a Cittanova il 13 giugno 1905, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1963

Il vice prefetto reggente: Pasino

(10292)

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 8 ottobre 1963 dal sig. Simcic Giuseppe, nato a Merna (ex provincia di Gorizia) il 19 agosto 1963, residente a Trieste in via D'Alviano, 32, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Simonetti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Simcic Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Simonetti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Cavalli Livia, nata a Trieste il 1° dicembre 1939, moglie;

2) Simcic Alessandro, nato a Trieste il 16 giugno 1963, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 novembre 1963

Il vice prefetto reggente: Pasino

(10505)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a otto posti di statistico ed attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, relativa all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, relativa all'unificazione dei tagli di carta bollata;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per l'effettivo fabbisogno di personale ed in relazione alle esigenze di servizio si rende opportuno determinare in atto i posti disponibili da riservare alla qualifica di statistico ed attuario della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di statistico ed attuario in prova (coefficiente 271) del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni di limite massimo di età previste dal settimo comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze matematiche potrà partecipare al concorso purchè abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato allo articolo seguente.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2, e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5).

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10 e 11) della tabella stessa; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

l) per i mutilati ed invalidi civili (art. 11 legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato (a termine dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Nei confronti degli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinari, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 6) e 7) che precedono si cumulano tra loro, ed il beneficio di cui al n. 3 *a)* si cumula con quelli di cui ai numeri 1), 6) e 7), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2).

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti.

La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo quale ne sia la natura del rapporto d'impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Per partecipare al concorso; gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione II - entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio ed il recapito;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, l'Istituto che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale dei titoli di studio indicati all'art. 1 del bando, od una copia autentica dei diplomi originali, ovvero il documento rilasciato dalla competente Università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del successivo art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo;

7) I candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli

obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) Per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

C) Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

D) Per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quale appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'Ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma.

3) certificato medico, come al n. 6), del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 200 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al successivo art. 11.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al successivo art. 6 i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 200 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ad invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da lire 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato del sindaco di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 200 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del successivo art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 4;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 4;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare.

z) gli assistenti ordinari di Università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti, dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta del precedente art. 5.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova Statistici ed Attuari (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

In caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale — concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato, oppure la carta di identità personale rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Programma degli esami:

1) calcolo della probabilità (teoremi e problemi fondamentali);

2) statistica metodologica;

3) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

4) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

5) legislazione sociale;

6) economia politica.

Delle prove scritte una verterà sulle materie di cui ai numeri 1), 2), e 3); una sulle materie di cui al n. 4) ed una sulla materia di cui al n. 5).

La prova orale verterà su tutte le materie sopra indicate.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza o di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per lo esonero del periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato o sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi; al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un docente universitario di matematica attuariale e di un docente universitario di scienze statistiche, membri;

c) di due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe, nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1963
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 152

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª -
Via Flavia n. 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a otto posti di statistico ed attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso l'Università di . . . . ed il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali in data . . . . presso l'Università di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . di . . . . . non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione). Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

(9573)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria per il conferimento della autorizzazione all'esercizio della farmacia di Barbaracina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3064/Sanità del 25 agosto 1959, con il quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia di Barbaricina (Pisa);

Vista la decisione n. 433 della Sezione IV del Consiglio di Stato in data 5 dicembre 1962-12 giugno 1963, con la quale viene accolto il ricorso della dott.ssa Ilia Sandonini ved. Sanguinetti contro provvedimento del 30 ottobre 1961 (graduatoria concorso per la farmacia di Barbaricina) e viene, altresì, stabilito che la ricorrente già classificata al secondo posto venga classificata al primo, in base alla detrazione del punteggio erroneamente attribuito alla dott.ssa Calvani Aida ved. Giambellini;

Atteso che è stato provveduto in data 13 agosto 1963 a notificare, tramite i sindaci dei Comuni di residenza, copia della suddetta decisione del Consiglio di Stato — alle parti Sandonini (attore) — Calvani (convenuto);

Vista la nuova graduatoria, formulata in base a quanto stabilito dal disposto della sopraspecificata sentenza del Consiglio di Stato, dalla Commissione provinciale prevista dall'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nella seduta del 24 ottobre 1963;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la farmacia a Barbaricina:

1.	Sandonnini dott. Ilia ved. Sanguinetti .	punti 75,534
2.	Calvani dott. Aida ved. Ciambellini . .	» 72,666
3.	Comastri dott. Arnaldo	» 70,371
4.	Dini dott. Pierina	» 69,250
5.	Ceccarelli dott. Amedeo	» 64,938
6.	Masone dott. Angelico	» 55,655
7.	Fabbris dott. Romolo	» 54,437
8.	Mugnaini dott. Elsa	» 54,171
9.	Del Guerra Facchinetti dott. Leila . .	» 53,166
10.	Mammilli dott. Fernanda Liliana . .	» 51,843
11.	Vitale dott. Attilio	» 48,463
12.	Culla dott. Benedetto	» 43,897
13.	Ramoscelli dott. Cesira	» 42,958
14.	Birrazzi Grillo dott. Magda	» 42,869
15.	Ciulli dott. Paolo	» 41,833
16.	Pantano dott. Giuseppe	» 38,625
17.	Boccolo dott. Giuseppe	» 35,312
18.	Ceccarelli dott. Margherita	» 35,133
19.	Torriani dott. Remo	» 34,949
20.	D'Antonio dott. Rita	» 32,582
21.	Matteucci dott. Lodovico	» 31,937
22.	Greco dott. Mario	» 31,125
23.	Callessi dott. Luigi	» 30,875
24.	Guasparini dott. Laura	» 27,666
25.	Rizzoli dott. Maria Laura	» 27,458

Pisa, addì 19 novembre 1963

Il medico provinciale: D'AMATO

(10871)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.